

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile, Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, deputato) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Principio della non contestazione: assunta in decisione senza bisogno di prova la compensazione del credito non contestata da controparte

La L. n. 69 del 2009, modificando dell'[art. 115 c.p.c.](#), comma 1, ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. [principio della non contestazione](#), ovvero, l'obbligo per il giudice di assumere in decisione, senza bisogno di prova, i fatti allegati in giudizio da una parte e non, specificamente, contestati dalla controparte costituita. Pertanto, è corretta la pronuncia che abbia ritenuto che non sussistesse il credito chiesto con [decreto ingiuntivo](#) opposto perché estinto per compensazione, essendo detta compensazione stata eccepita dall'opponente e non contestata dal creditore opposto.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.3.2018, n. 5231

...omissis...

Il Collegio, preso atto:

che il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato posto che il Tribunale di Asti ha applicato correttamente il principio della non contestazione.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che: L. con ricorso del 31 agosto 2016 ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 86 del 2016, con la quale il Tribunale di Asti riformava la sentenza dell'8 febbraio 2015 del Giudice di Pace di Asti che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Giudice di Pace, su richiesta della società I. per il pagamento della somma di Euro 1.565,64 pretesa dalla società L. a saldo del corrispettivo, che assumeva ancora dovuto e per la fornitura della merce indicata in due fatture.

Il Tribunale di Asti revocava il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio e condannava la società L. a rimborsare alla controparte le spese del giudizio. Secondo il tribunale di Asti, neppure nel giudizio di appello, la L. ha, specificamente, contestato che la merce le fosse stata consegnata nè ha eccepito di aver pagato le fatture limitandosi a ribadire che l'appellante non avrebbe provato il proprio controcredito. Ad avviso del Tribunale, nel caso specifico, l'assolvimento di tale onere probatorio è stato, invece, reso superfluo dall'applicabilità in concreto di non contestazione, previsto dall'art. 115 c.p.c..

La cassazione è stata chiesta per un motivo: per violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto il tribunale ha ritenuto che il principio di non contestazione abbia rilevanza generalizzata. la ricorrente nell'imminenza della Camera di consiglio non partecipata ha depositato memoria.

In via preliminare, il Collegio autorizza la redazione della ordinanza in forma semplificata.

Ed, ancora, in via preliminare va rigettata l'eccezione avanzata dal ricorrente con la memoria depositata nell'imminenza della Camera di Consiglio non partecipata. Il ricorrente lamenta che il relatore abbia usato l'espressione "ricorso infondato", mentre avrebbe dovuto proporre alla Corte di rigettare il ricorso per manifesta infondatezza. La dicitura "il ricorso è infondato" non lascia spazio alla Suprema Corte circa una valutazione sulla manifesta o non manifesta infondatezza del ricorso perchè il ricorso è già infondato. Per altro, la proposta del relatore avrebbe, anche, omesso di indicare i precedenti giurisprudenziali di riferimento e delle ragioni del giudizio prognostico.

L'eccezione non può essere accolta perchè in materia di procedimento di legittimità, l'art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la "proposta" del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente, meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della Camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell'individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto. Cas. 5371/1: 395/17).

La ricorrente con l'unico motivo di ricorso si duole del fatto che il Tribunale di Asti nell'applicare il principio di non contestazione non abbia tenuto conto che la non contestazione può rilevare solo a condizione che la parte allegghi in modo preciso, analitico e dettagliato le circostanze su cui fonda la propria domanda o le proprie eccezioni. Nel caso in esame, in verità, I. a fronte dei fatti specifici e precisi allegati da L. con decreto ingiuntivo (fornitura della L. ad I. di beni per Euro 1.55,64 e mancato pagamento da parte di I., eccepiva genericamente la sussistenza di un'asserita compensazione senza allegare e i titoli in virtù dei quali si sarebbe verificata una compensazione e non mettendo L. nella possibilità di difendersi e/o contestare alcunchè.

Il motivo è infondato.

La L. n. 69 del 2009, modificando dell'art. 115 c.p.c., comma 1, ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero, l'obbligo

per il giudice di assumere in decisione, senza bisogno di prova, i fatti allegati in giudizio da una parte e non, specificamente, contestati dalla controparte costituita. Nel caso specifico, con motivazione puntuale, il Tribunale di Asti ha ritenuto che non sussistesse il credito della società L. per il quale aveva chiesto il decreto ingiuntivo oggetto del giudizio perchè estinto per compensazione e la compensazione era stata eccepita dalla società I. e non era stata contestata dalla società L. Infatti, come afferma la sentenza impugnata, "(...) in sostanza quest'ultima (la società L.) a fronte della specifica allegazione avversaria dell'esistenza di un credito opposto in compensazione, avrebbe dovuto, o contestare la stessa insorgenza del credito (sostenendo ad esempio che la merce non era stata consegnata), oppure eccepire e provare a sua volta l'esistenza di idonei fatti modificativi, quali ad esempio, il pagamento o la compensazione con propri ulteriori crediti diversi da quelli azionati in via monitoria. Viceversa, l'odierna appellata (la società Lisat) si è limitata a precisare nel giudizio di primo grado che le fatture emesse dalla società Ingroscarni nel 2010 ammontavano all'importo complessivo di Euro 2.105,64, leggermente inferiore a quello indicato dalla controparte, ma pur sempre superiore al credito di Euro 1.565,64 oggetto del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, comunque, sufficiente a determinare l'integrale estinzione di quest'ultimo per compensazione, ai sensi dell'art. 1241 c.c., trattandosi di crediti ugualmente certi (in quanto non contestati) liquidi ed esigibili (...)"

Senza dire che in base al principio consolidato in giurisprudenza di legittimità la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non anche come nella specie in termini di violazione di legge, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200 per esborsi; oltre spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.